

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1283 del 30/07/2018

Seduta Num. 33

Questo lunedì 30 **del mese di** luglio

dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2018/1321 del 24/07/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: ESPRESSIONE DELL'INTESA REGIONALE E DEL PARERE MOTIVATO IN
MATERIA DI VAS SULLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO
REGIONALE DEL TARO

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Palazzini Cerquetella

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. n. 11/1988 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali" che istituisce il parco regionale del Taro;
- la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., all'art. 18 "Parchi e biodiversità";
- la L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e ss.mm.ii.;
- ~ la L.R. n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", la quale costituisce la nuova Legge urbanistica regionale e dal 1° gennaio 2018 abroga la precedente LR 20/2000, fatto salvo quanto previsto, in via transitoria, dall'art. 79 della stessa LR 24/2017, e in particolare: l'articolo 76 (Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti PTCP), comma 4, che prevede che i procedimenti di pianificazione relativi ai Piano Territoriali dei Parchi, in corso all'1/1/2018, possano essere ultimati secondo la medesima disciplina previgente;
- ~ il D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;
- ~ la L.R. n. 23/2009 "Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della Legge regionale 24 marzo 2000 n.20 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio) e norme transitorie in merito alla Legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico)";
- il D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- la L.R. n. 9/2008 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme per l'applicazione del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152";
- il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesistico Regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale della Provincia di Parma approvato con propria deliberazione di C.P. 71/2003;
- le Direttive: 2009/147/CE "*Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici*" e 92/43/CEE "*Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino, come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale), i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" che, agli artt. 1÷9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione delle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- il D.P.R. n. 357/1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. n. 120/2003, con cui si dà applicazione in Italia alle suddette direttive europee;
- la propria deliberazione n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CE "Uccelli" e "Habitat";
- la propria deliberazione n. 1191/2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 7/2004";
- la L.R. n. 22/2015 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016", art. 20 "Disposizioni

transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle Valutazioni di Incidenza ambientale”;

- la propria deliberazione n. 79/2018 “Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere nn. 1191/07 e 667/09”;
- la propria deliberazione n. 1147/2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla propria deliberazione n. 79/2018 (allegati a, b e c)”.

Premesso che:

- ~ l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, d'ora in poi denominato “Ente”, ha proposto una Variante parziale al Piano Territoriale vigente del parco regionale del Taro inerente alle aree classificate come “Zona di pre-parco speciale frantoi”;
- ~ gli elaborati relativi alla proposta di Variante sono stati approvati con atto n. 73/2016 del Comitato Esecutivo dell'Ente e con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 212/2016;
- ~ la Provincia di Parma ha indetto la Conferenza di Pianificazione ai sensi dell'art. 28 L.R. n. 6/2005, con nota acquisita agli atti del Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna, d'ora in poi denominato “Servizio aree protette”, n. PG.2016.0722485 del 17/11/2016;
- ~ la conferenza si è svolta in 3 sedute nelle date del: 29/11/2016, 19/12/2016, 27/02/2017;
- con nota n. PG.2017.0179395 del 17/03/2017 il Servizio aree protette ha trasmesso alla Provincia di Parma e all'Ente le valutazioni regionali sul Documento preliminare, elaborate dal Gruppo di lavoro interdirezioni e contenute nella propria deliberazione n. 202 del 27/02/2017;
- il Consiglio Provinciale di Parma, con Deliberazione n. 26 del 19/06/2017, ha adottato la Variante e ha trasmesso gli elaborati relativi ai fini della formulazione delle riserve regionali, con lettera acquisita agli atti del Servizio aree protette n. PG.2017.0521746 del 13/07/2017;
- con nota n. PG.2017.0719702 del 16/11/2017 il Servizio Aree protette ha trasmesso alla Provincia di Parma e all'Ente le

riserve regionali sul Piano adottato, elaborate dal Gruppo di lavoro interdirezioni e contenute nella propria deliberazione n. 1741 del 06/11/2017.

Preso atto che:

- ~ il Consiglio Provinciale di Parma, con Deliberazione n. 5 del 26/01/2018, ha controdedotto sia alle 13 riserve regionali che alle osservazioni pervenute durante il periodo del deposito, di cui al comma 8 dell'art. 28 della L.R. n. 6/2005;
- successivamente la Provincia di Parma ha trasmesso in formato digitale, con lettera acquisita agli atti del Servizio aree protette n. PG.2018.0310202 del 02/05/2018, gli elaborati di Piano controdedotto, per chiedere alla Giunta regionale di esprimersi in merito all'intesa di cui all'art. 28 L.R. n. 6/2005 e di esprimere contestualmente il parere motivato sulla Val.S.A.T. della Variante stessa;
- ~ ai sensi del comma 12 dell'art. 28 della L.R. n. 6/2005 l'intesa deve essere espressa entro 90 giorni, previa verifica che le riserve presentate siano state accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con la Legge istitutiva e con il Programma regionale e che siano stati adeguatamente valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione;

Dato atto che:

- ~ la Giunta regionale, al fine di assicurare uno stabile coordinamento tra le Direzioni Generali, con deliberazione n. 20 del 16 gennaio 1996, ha approvato la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale" e, con deliberazione n. 312 del 13 marzo 2001, ha inoltre approvato modifiche ed integrazioni alla stessa delibera per conferire al medesimo Gruppo lo svolgimento delle funzioni previste dalla L.R. n. 20/2000;
- ~ la delibera n. 312 del 13 marzo 2001 attribuisce al Responsabile della Direzione Generale "Cura del Territorio e dell'ambiente", Ing. Paolo Ferrecchi, il compito di presiedere e organizzare le attività del Gruppo di lavoro e dispone che le valutazioni delle Direzioni Generali che lo compongono debbano essere espresse attraverso la presentazione di pareri nell'ambito di apposite riunioni;
- ~ successivamente al ricevimento della Variante controdedotta, il Direttore Generale, con lettere prot. NP.2018.0011880 e NP.2018.0011877 entrambe del 18/05/2018, ha trasmesso alle Direzioni Generali coinvolte nel Gruppo di lavoro interdirezioni gli

elaborati di Piano e ha convocato il gruppo per la formulazione delle valutazioni conclusive e per l'espressione dell'intesa.

Considerato che:

- in sede di controdeduzione, la Provincia di Parma ha accolto parzialmente le 2 osservazioni pervenute ed ha accolto integralmente o parzialmente le 13 riserve regionali, con la modifica dei seguenti Elaborati di piano: A) Relazione Quadro conoscitivo, B) Relazione di Progetto, C) Norme Tecniche di Attuazione, D) Rapporto Ambientale di Val.S.A.T. e relativi allegati;
- come previsto al comma 12 dell'art. 28 della L.R. n. 6/2005, a seguito del ricevimento della Variante specifica controdedotta, la Giunta regionale deve esprimere l'intesa subordinandola all'inserimento nella Variante delle eventuali modifiche ritenute indispensabili a soddisfare le riserve ove le stesse non risultino superate, ovvero delle modifiche necessarie a renderla conforme agli strumenti regionali di pianificazione territoriale.

Considerato inoltre che:

- ~ la modifica alla pianificazione vigente è sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica, integrata nel procedimento di formazione e approvazione dei piani e delle loro varianti, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009;
- ~ l'autorità competente alla Valutazione Ambientale Strategica ed all'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08 è la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 9/2008;
- ~ in particolare, ai sensi della propria deliberazione n. 1392 dell'8 settembre 2008, il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale è, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 5, della L.R. n. 9/2008, individuato quale struttura competente per la Valutazione Ambientale di piani e programmi di competenza regionale e provinciale;

Richiamata la determinazione n. 12077 del 25/07/2018 del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale ad oggetto "VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT) - VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DEL TARO" che, valutato il recepimento delle riserve regionali espresse con propria deliberazione n. 1741/2017, esprime PARERE

MOTIVATO, relativamente alla Variante, con le seguenti motivazioni e condizioni:

- 1) la Variante parziale del Piano Territoriale del Parco Fluviale Regionale del Taro, nel confronto con il piano attuale, per le aree interessate dalle attività estrattive e dagli impianti esistenti ad esse connesse, che risultano localizzati esternamente alle aree tutelate dal Piano Paesistico, comporterebbe che non sia più prevista, in seguito alla "cessazione dell'attività in essere", il conseguente recupero, previa rinaturalizzazione, alle zone B di Tutela ambientale e alle Zona C di Tutela Agricola Ambientale del Parco;
- 2) per tali aree interessate dalle attività estrattive e dagli impianti esistenti ad esse connesse si richiede di mantenere comunque la previsione di recupero, previa rinaturalizzazione, alle Zone B di Tutela ambientale e alle Zona C di Tutela Agricola Ambientale delle aree interessate dalle attività in essere alla loro cessazione, rispettando le finalità generali dell'area protetta;
- 3) si ritiene inoltre che, le compensazioni proposte nelle schede norma (versione controdedotta) non siano adeguate e che il permanere delle attività in essere, per un tempo non definito, vada compensato ulteriormente, come già richiesto nelle riserve regionali; si propone, quindi, l'individuazione di altre aree, rispetto a quelle già individuate nelle schede norma, possibilmente a ridosso dell'alveo del fiume Taro, anche al di fuori dei confini attuali del Parco;
- 4) l'individuazione di tali aree, definita in accordo con i soggetti interessati, attraverso un progetto finalizzato all'incremento delle aree da rinaturalizzare, potrà essere oggetto dei Programmi di Qualificazione e Sviluppo Aziendale di competenza comunale;
- 5) si ritiene, inoltre, debba essere specificato nel Piano Territoriale del Parco, per le attività esistenti che:
 - possano evolversi dimostrando di conseguire un significativo miglioramento nelle performance ambientali;
 - debbano attuare, da subito, efficaci misure di mitigazione dell'inserimento paesaggistico degli stessi;

- 6) venga adottata una regolamentazione specifica che proponga la tutela delle specie di ornitofauna di interesse conservazionistico, presenti nelle aree interessate dalla Variante.

Ritenuto infine di condividere le valutazioni espresse dal Gruppo di lavoro interdirezioni in merito alla proposta di Variante al Piano Territoriale del Parco regionale del Taro, contenute nella relazione tecnica predisposta dallo stesso Gruppo di lavoro (allegato A parte integrante e sostanziale alla delibera) si esprime l'intesa regionale a condizione che siano apportate alla Variante al Piano le prescrizioni in essa riportate.

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la propria deliberazione 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- ~ la Determina n. 1524 del 07/02/2017 di "Conferimento di un incarico dirigenziale presso la Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente" al Dott. Enzo Valbonesi, per la copertura del "Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna";
- ~ la Determina n. 19063 del 24/11/2017 di "Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della l.241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993", che nomina quali responsabili di alcuni procedimenti i funzionari titolari di Posizione Organizzativa in relazione ai procedimenti e procedure di competenza.

Richiamate:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n.468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- le circolari del Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020", ed in particolare l'allegato b) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

□ n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di esprimere, ai sensi dell'art. 28 comma 12 della L.R. n. 6/2005, l'intesa regionale in merito alla Variante al Piano Territoriale del Parco regionale del Taro, adottata con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Parma n. 26 del 19/06/2017 e controdedotta dal Consiglio Provinciale di Parma con Deliberazione n. 5 del 26/01/2018, alle condizioni e per le motivazioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 della relazione istruttoria predisposta e sottoscritta dal Gruppo di lavoro, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto (ALLEGATO A);
- b) di condividere le deduzioni alle osservazioni presentate, approvate dall'Amministrazione provinciale di Parma in coerenza con il parere espresso dall'Ente Parco, per quanto non in contrasto con le condizioni relative al rilascio dell'intesa di cui al precedente punto a);

DELIBERA inoltre

in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

- c) di esprimere PARERE MOTIVATO, relativamente alla Variante al Piano Territoriale del parco regionale del

Taro, con le motivazioni e condizioni di seguito riportate:

1. la Variante parziale del Piano Territoriale del Parco Fluviale Regionale del Taro, nel confronto con il piano attuale, per le aree interessate dalle attività estrattive e dagli impianti esistenti ad esse connesse, che risultano localizzati esternamente alle aree tutelate dal Piano Paesistico, comporterebbe che non sia più prevista, in seguito alla "cessazione dell'attività in essere", il conseguente recupero, previa rinaturalizzazione, alle zone B di Tutela ambientale e alle Zona C di Tutela Agricola Ambientale del Parco;
2. per tali aree interessate dalle attività estrattive e dagli impianti esistenti ad esse connesse si richiede di mantenere comunque la previsione di recupero, previa rinaturalizzazione, alle Zone B di Tutela ambientale e alle Zona C di Tutela Agricola Ambientale delle aree interessate dalle attività in essere alla loro cessazione, rispettando le finalità generali dell'area protetta;
3. si ritiene inoltre che, le compensazioni proposte nelle schede norma (versione controdedotta) non siano adeguate e che il permanere delle attività in essere, per un tempo non definito, vada compensato ulteriormente, come già richiesto nelle riserve regionali; si propone, quindi, l'individuazione di altre aree, rispetto a quelle già individuate nelle schede norma, possibilmente a ridosso dell'alveo del fiume Taro, anche al di fuori dei confini attuali del Parco;
4. l'individuazione di tali aree, definita in accordo con i soggetti interessati, attraverso un progetto finalizzato all'incremento delle aree da rinaturalizzare, potrà essere oggetto dei Programmi di Qualificazione e Sviluppo Aziendale di competenza comunale;
5. si ritiene, inoltre, debba essere specificato nel Piano Territoriale del Parco, per le attività esistenti che:
 - possano evolversi dimostrando di conseguire un significativo miglioramento nelle performance ambientali;

□ debbano attuare, da subito, efficaci misure di mitigazione dell'inserimento paesaggistico degli stessi;

6. venga adottata una regolamentazione specifica che proponga la tutela delle specie di ornitofauna di interesse conservazionistico, presenti nelle aree interessate dalla Variante.

DELIBERA infine:

- d) di trasmettere la presente Deliberazione alla Provincia di Parma ai fini dell'approvazione della Variante al Piano Territoriale del parco regionale del Taro da parte della stessa Provincia, adeguando tutti i documenti di piano alle prescrizioni contenute nell'allegato A parte integrante di questa delibera;
- e) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

ALLEGATO A - RELAZIONE ISTRUTTORIA VARIANTE PIANO TERRITORIALE PARCO TARO

Allegato A

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DAL GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONI PER L'ESPRESSIONE DELL'INTESA CON LA PROVINCIA DI PARMA PER L'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DEL TARO.

La presente istruttoria si colloca nell'ambito degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dall'art. 28 della LR n. 6/2005 per l'approvazione del Piano Territoriale del Parco (PTP) ed è rivolta a corrispondere alle disposizioni dettate al comma 12, le quali prevedono che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta della Provincia, la Giunta regionale si esprime in merito all'intesa, verificando che le riserve presentate siano state accolte e che non siano recepite osservazioni in contrasto con la Legge istitutiva e con il Programma regionale, con l'accordo di pianificazione ove stipulato e che siano stati adeguatamente valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione del parco.

La variante al PTP controdedotta, inviata dalla Provincia di Parma alla Giunta regionale per acquisire l'intesa, è pervenuta in data 02/05/2018. È stata valutata secondo le indicazioni della Delibera della Giunta Regionale n. 312 del 13 marzo 2001, che modifica ed integra la precedente Delibera della Giunta regionale n. 20 del 16 gennaio 1996, concernente la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente avente come finalità l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e sulle loro varianti.

In base alla competenza nelle materie indicate nella citata Delibera di Giunta regionale n. 312/2001, fanno parte del Gruppo di lavoro, i Responsabili delle Direzioni Generali Agricoltura, Caccia e Pesca; Cura del territorio e dell'Ambiente; Cura della persona, Salute e Welfare; Economia della conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

La stessa Delibera della Giunta Regionale n. 312/2001 individua nel Direttore Generale competente in materia di Pianificazione Territoriale e Urbanistica il dirigente incaricato a presiedere ed organizzare le attività del Gruppo di lavoro e attribuisce al Responsabile del Servizio competente in materia di Pianificazione Territoriale la responsabilità del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11, della LR n. 32/1993.

Pertanto, l'ing. Paolo Ferrecchi, Direttore della Direzione Generale Cura del territorio e dell'Ambiente, sovrintende alle attività del Gruppo di lavoro e ne programma le riunioni per garantire il rispetto dei termini di legge.

L'ing. Paolo Ferrecchi, ha avviato lo svolgimento dell'attività istruttoria, trasmettendo, con lettere prot. NP.2018.11880 e NP.2018.11877 entrambe del 18/05/2018, la documentazione relativa alla variante controdedotta alle Direzioni Generali e ai Responsabili dei Servizi regionali, che compongono il Gruppo di lavoro ed ha convocato la riunione istruttoria del medesimo Gruppo nella giornata dell'11/06/2018.

La condivisione da parte del gruppo di lavoro della presente relazione istruttoria è avvenuta con comunicazioni di posta elettronica.

Il recepimento delle riserve regionali da parte della Provincia di Parma è riscontrabile dalla Delibera di controdeduzioni (DPC n.05 del 26/01/2018) dove la Provincia esprime proprie valutazioni tecniche relative ad ogni riserva formulata dalla Giunta regionale e per ogni osservazione pervenuta dagli enti portatori d'interesse.

Complessivamente la Provincia di Parma dichiara di aver accolto integralmente 11 riserve regionali e le rimanenti 2 parzialmente.

La Provincia ha inoltre accolto solo parzialmente, in coerenza con il parere espresso dall'Ente Parco, due osservazioni pervenute, una dell'Emiliana Conglomerati e l'altra dell'Unione parmense degli Industriali.

Si concorda con le decisioni dell'amministrazione provinciale relativamente alle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati, per quanto non in contrasto con le prescrizioni risultanti dall'istruttoria del gruppo di lavoro. Si rileva inoltre che rispetto a dette osservazioni il parere dell'Ente di gestione è stato correttamente valutato.

In base alle richiamate disposizioni della LR 6/2005 la Giunta regionale può condizionare l'intesa all'inserimento nel Piano dei cambiamenti ritenuti indispensabili a soddisfare le riserve formulate, ovvero delle modifiche necessarie a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale.

Il Gruppo di lavoro ha riscontrato nella documentazione controdedotta la necessità di ulteriori perfezionamenti,

eccetto che per la parte relativa alle risorse idriche che risulta essere stata opportunamente adeguata come richiesto nelle riserve regionali. Pertanto, i pareri e le valutazioni emersi nel corso degli incontri del Gruppo di lavoro interdirezioni sono favorevoli all'espressione dell'intesa sulla variante al Piano Territoriale del Taro, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1- Con riferimento alla disciplina delle attività in essere ART. 24 NTA

Preso atto di quanto dichiarato dalla Provincia di Parma in merito alle attività esistenti, identificate in cartografia all'interno delle aree P5 e P6, insediate in art. 17 del PTPR e delle motivazioni avanzate in fase di controdeduzione, si condivide che queste non debbano necessariamente delocalizzarsi, almeno nel medio periodo, individuato come riferimento temporale per gli eventuali Programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, e che potranno continuare a svolgersi nel territorio del Parco fino a quando si configureranno come tali.

Tuttavia, si ribadisce la necessità di continuare a prevedere, in coerenza con le finalità del Piano Territoriale del Parco, che le aree interessate dalle attività estrattive e dagli impianti esistenti ad esse connesse, entro le zone di tutela dei corsi d'acqua, ove non ricorrano le condizioni di applicabilità di cui al comma 11 dell'art.17 e all'art.35 delle NTA del PTPR, devono essere recuperate al fine di perseguire la tutela dell'ecosistema fluviale e dei suoi valori ambientali e paesaggistici.

Pertanto, si chiede di modificare in tal senso l'art. 24 delle NTA prevedendo che, in relazione alle loro caratteristiche naturalistiche ed ambientali, le suddette aree vengano classificate nelle zone territoriali omogenee di protezione o nell'area contigua e recuperate con riferimento alle finalità istitutive del Parco.

Infine, sempre nel rispetto del principio sopra enunciato, si precisa che per le aree che risultano localizzate esternamente alle aree tutelate dal Piano Paesistico (sempre identificate in cartografia all'interno delle aree P5 e P6), e interessate dalle attività estrattive e dagli impianti esistenti ad esse connesse, si richiede di mantenere comunque la previsione di recupero, previa rinaturalizzazione, alla cessazione delle attività.

2- Con riferimento all'art. 27 bis e alle Schede Norma

Preso atto che la Provincia di Parma dichiara di aver provveduto ad eliminare i riferimenti di natura urbanistica contenuti nei disposti normativi, si ritiene necessario perfezionare ulteriormente la norma (art. 27 bis e Schede Norma) provvedendo a stralciare i disposti normativi che richiamano come strumento di attuazione del Piano Territoriale del Parco il Programma di Qualificazione e Sviluppo aziendale ed altri riferimenti di natura puramente urbanistica, rimandandoli alle competenze e agli strumenti comunali.

In particolare, si ritiene necessario perfezionare le Schede Norma, evidenziando maggiormente le condizioni di compatibilità e miglioramento ambientale, non finalizzandole alla formazione di eventuali Programmi di Qualificazione e Sviluppo aziendale ma, in generale, quale disciplina specifica delle zone del PTP con l'obiettivo di garantire la massima compatibilità ambientale delle attività esistenti e le condizioni di sostenibilità e di mitigazione degli impatti, in un'ottica di miglioramento ambientale e di inserimento paesaggistico complessivo delle aree interessate, in particolare nell'eventualità che il Comune conceda ulteriori possibilità di intervento.

Si sottolinea che il PTP ha essenzialmente finalità e compiti di tutela e valorizzazione degli habitat, delle specie presenti e dell'ambiente in generale, quindi, è opportuno che non identifichi una specifica zona di parco in base alla sua disciplina urbanistica di dettaglio, ma piuttosto in relazione alle sue caratteristiche ambientali e agli obiettivi e finalità assegnate, coerentemente con gli artt. 24 e 25 della LR 6/2005. Pertanto, è compito del PTP definire in normativa le condizioni affinché le attività esistenti possano operare compatibilmente con le finalità generali e particolari dell'area protetta.

Nel dettaglio della norma del PTPR citata, comma 11 dell'art.17, si specifica che la competenza in merito è assegnata direttamente al Consiglio comunale, che la esercita al momento, non della formazione degli strumenti urbanistici, ma al rilascio dei titoli edilizi.

Pertanto, non è assentibile che il Programma di Qualificazione e Sviluppo aziendale venga individuato come strumento di attuazione del PTP né come uno strumento di

natura urbanistica, previsto dal PUG e per il quale vengono addirittura resi obbligatori gli adempimenti della VAS/Valsat.

Si ricorda infine che l'eventuale ricorso al Programma di Qualificazione e Sviluppo aziendale è direttamente condizionato alla dimostrazione del miglioramento nelle performance ambientali attraverso l'attuazione di misure di mitigazione ambientale e paesaggistica.

3- Con riferimento alle aree di compensazione

Si ritiene che, le compensazioni proposte nelle Schede Norma (versione controdotta) non siano adeguate e che il permanere delle attività in essere, per un tempo non definito, vada compensato ulteriormente, come già richiesto nelle riserve regionali; si propone, quindi, l'individuazione di altre aree, rispetto a quelle già individuate nelle Schede Norma, possibilmente a ridosso dell'alveo del fiume Taro, anche al di fuori dei confini attuali del Parco.

L'individuazione di tali aree, definita in accordo con tutti i soggetti interessati, attraverso un progetto finalizzato all'incremento delle aree da rinaturalizzare, potrà essere oggetto dei Programmi di Qualificazione e Sviluppo Aziendale di competenza comunale.

— — —

Il verbale della riunione del Gruppo di lavoro, unitamente alle valutazioni e ai pareri trasmessi dalle Direzioni Generali coinvolte nel medesimo Gruppo, è depositato con la presente relazione presso il Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1321

IN FEDE

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1321

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1283 del 30/07/2018

Seduta Num. 33

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi